

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Aprivano e gestivano un cantiere edile senza rispettare alcuna disposizione antinfortunistica con riguardo ai rischi di folgorazione, di caduta, di inciampo, di crollo e in generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impiegando, senza alcuna protezione e senza dispositivi di protezione individuale, numerosi operai, mai formati sui rischi specifici del cantiere, costretti a lavorare in condizioni pericolose e precarie, senza parapetti e cinture di sicurezza, così esponendoli a gravi rischi per la propria incolumità fisica.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo» (Sez. 1, n. 4890 del 23/01/2018 dep. 2019, PG c/ Prunas, Rv. 276164; Sez. 1, n. 6393 del 02/12/2005 dep. 2006, Strazzarino, Rv. 233826), essendosi evidenziato, nel caso di specie, che nel cantiere si avvicendavano per un ampio periodo di tempo molti operai, anche di imprese diverse, tutti privi di dispositivi personali di protezione, chiamati a operare senza parapetti, cinture di sicurezza, sistemi antifolgorazione e caduta, nonché privi di alcuna informazione e formazione sui rischi specifici delle opere in corso di realizzazione.

I giudici di merito hanno, perciò, verificato, senza essere smentiti dal ricorso, la sussistenza degli elementi necessari ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., e, in particolare, che l'omissione dolosa degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriva in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici aveva l'attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro (Sez. 1, n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), essendo emersa la dolosa preordinazione dell'intera attività imprenditoriale a non rispettare le più elementari misure di sicurezza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2021

Note

Il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) è stato istituito in seguito all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) ed è inserito nell'organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.

Le Regioni si sono poi dotate di propria normativa sulla materia della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, a integrazione di quella normativa nazionale (anche per questo motivo, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro assume varie denominazioni nelle singole Regioni: PSAL, SPSAL, SPreSAL, Spesal, SPISAL, SpisIl, UOPSAL, UOML, PISLL, ecc.).

Al servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con lo scopo di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro e al miglioramento del benessere del lavoratore.

Gli operatori dello SPSAL sono i tecnici della prevenzione che si occupano soprattutto di sicurezza sul lavoro (prima dell'entrata in vigore della sopracitata legge 833/1978 la competenza della materia era svolta esclusivamente dal Ministero del lavoro, tramite la figura dell'ispettore del lavoro).

Lo SPSAL è uno degli organi di vigilanza competenti sulla materia individuati nell'art. 13 del Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

Le attività di controllo e vigilanza dello SPSAL, programmate o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, prevedono principalmente la verifica dell'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la misurazione dei fattori di rischio chimici o fisici, il riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e di malattia professionale.

Il tecnico della prevenzione, operante nel servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria e collabora con l'Autorità Giudiziaria nelle indagini inerenti alla propria materia di competenza (Sez. U, n. 1228 del 06/11/1992 dep. 1993, Simonetti, Rv. 192204).

Nell'ambito delle funzioni amministrative e di polizia giudiziaria, possono compiere una mera attività descrittiva dello stato dei luoghi; si è, infatti, chiarito che «lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici, non è assimilabile all'ispezione dei luoghi disciplinata dall'art.244 cod. proc. pen., posto che tale ultima attività ha ad oggetto l'accertamento delle "tracce" e degli "altri effetti materiali del reato"» (Sez. 3, n. 31640 del 31/05/2019, Manna, Rv. 276680).

Del resto, si è chiarito che «le foto scattate durante un'ispezione igienico sanitaria dello stato dei luoghi dalla polizia giudiziaria e allegate al verbale di ispezione e di sequestro, in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale» (Sez. 3, n. 2576 del 06/11/2018 dep. 2019, Crepaldi, Rv.275739).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.